



Consiglio Regionale della Campania

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0002735/U Data: 15/02/2017 12:13
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della VIII e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio. Istituzione del conto agricolo.”
Reg. Gen. n. 406**

Ad iniziativa del Consigliere Maria Grazia Di Scala.
Depositata in data 6 febbraio 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame

I Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **15 FEB. 2017**

d'ordine del Presidente
Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini



Consiglio Regionale della Campania

8/2/17
Al. Cipriano
A

Prot. 93 del 07/02/2017

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0002166/I Data: 08/02/2017 09:48
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:

Al Signor Presidente del
Consiglio Regionale
della Campania



SEDE

Oggetto: Proposta di legge "Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio – Istituzione del conto agricolo".

Ad iniziativa del Consigliere Maria Grazia Di Scala

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 406

07/02/17
Al. Cipriano
Mod. 1



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

Proposta di legge "Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio – Istituzione del conto agricolo".

Ad iniziativa del Consigliere Maria Grazia Di Scala

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 406



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

La presente legge deve inquadrarsi quale applicazione dell'art. 24 del decreto legge n. 133/2014, con il quale il legislatore ha introdotto l'istituto giuridico denominato "Baratto Amministrativo", funzionale alla partecipazione della comunità nella valorizzazione e tutela del territorio, urbano o extra urbano, inteso come bene comune.

Con l'istituzione del programma di incentivazione denominato "Conto Agricolo", si concede ai cittadini la possibilità di barattare la riduzione o esenzione di tributi, con il recupero dei propri terreni agricoli incolti mediante interventi di coltivazione.

Occorre chiarire che qualsiasi bene immobile, come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione (sent. 3665 del 14 febbraio 2011), è un bene comune se serve a realizzare benefici per la collettività; inoltre per *"la natura pubblica di un bene più che allo stato apparato, quale persona giuridica pubblica individualmente intesa, deve farsi riferimento allo Stato - Collettività, quale ente esponenziale e rappresentativo degli interessi della cittadinanza (collettività) e quale ente preposto alla effettiva realizzazione di questi ultimi"*.

L'art. 24 dello sblocca Italia stabilisce che gli interventi su progetti presentati dai cittadini, per i quali i comuni possono deliberare una riduzione o esenzione di tributi, *"possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalita' di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano"*.

Incisivo è il verbo "possono" utilizzato dal legislatore: la forma facoltizzante infatti non esclude che i comuni possano allargare l'elenco degli interventi.



Consiglio Regionale della Campania

La sussidiarietà orizzontale promossa dallo sblocca Italia, ovvero la partecipazione delle comunità locali alla cura del bene pubblico, può quindi realizzarsi anche attraverso il recupero di terreni incolti, mediante interventi di coltivazione, che andrebbero ad incidere positivamente sul territorio, sia riducendo rischio idrogeologico causato anche dal progressivo abbandono di terreni agricoli, sia aumentando il valore paesistico del territorio, inteso come bene comune.

Resta intesa la possibilità per i comuni di mettere a disposizione della collettività, per i fini di cui alla presente legge, specifiche aree a vocazione agricola del territorio comunale.

La presente legge realizza l'interesse primario della tutela del territorio anche favorendo l'immissione nel mercato di prodotti agricoli "a chilometro zero", ovvero prodotti locali che, per arrivare dal luogo di produzione a quello di vendita e consumo, avranno percorso il minor numero di chilometri possibile, riducendo l'impatto ambientale che il trasporto di un prodotto comporta. Accorciare le distanze significa aiutare l'ambiente, promuovere il patrimonio agroalimentare regionale e abbattere i prezzi, oltre a garantire un prodotto fresco, sano e stagionale.

È con riferimento a questa tipologia di prodotti agricoli che andrà calcolato il valore dei beni scambiati con la riduzione o esenzione dei tributi.

Indubbio è anche il vantaggio per gli operatori locali, in particolare per quelli del settore ortofrutticolo, che potranno avere a disposizione per la vendita i prodotti a chilometro zero derivati dal recupero dei terreni agricoli incolti, aumentando quindi il prestigio dei propri esercizi commerciali.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente legge non comporta oneri per il bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

Istituzione del conto agricolo

1. I comuni, in attuazione dell'art. 24 della Legge 133/2014, possono istituire con apposita delibera un programma di incentivazione denominato "conto agricolo", finalizzato alla tutela e valorizzazione del territorio promuovendo il recupero di terreni agricoli incolti mediante interventi di coltivazione.

Art. 2

Incentivi

1. L'incentivo consiste nella riduzione o esenzione di tributi in relazione al valore di mercato dei prodotti agricoli derivati dagli interventi di cui al comma 1 della presente legge. Il valore di mercato dei prodotti agricoli immessi nel circuito locale va calcolato con riferimento ai prodotti a km 0.

Art. 3

Criteri e condizioni per la concessione degli incentivi

1. Con la medesima delibera di cui all'art 1 della presente legge, i comuni stabiliscono i criteri e le condizioni per l'immissione nel mercato locale dei prodotti agricoli, attraverso il mercato comunale oppure tramite gli operatori di settore presenti sul territorio comunale, nel rispetto della normativa concernente l'igiene dei prodotti alimentari, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano l'utilizzo dei fertilizzanti.

Art. 4

Norma Finanziaria

1. La presente legge non comporta alcun aumento di spesa per il bilancio regionale.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.

Mario Giuseppe Di Scola